



Giunta Regionale
Direzione Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo
Servizio Politiche Industriali

Commissione Regionale per l'Artigianato

AL PRESIDENTE DELLA CPA DI
REGGIO-EMILIA

AI COMPONENTI DELLE CRA
DELL'EMILIA-ROMAGNA

ALLA CNA
COMITATO REGIONALE
VIALE ALDO MORO 22
40127 BOLOGNA

ALLA CONFARTIGIANATO
VIA LUDOVICO BERTI 7
40131 BOLOGNA

ALLA CLAI
VIA LEONARDO DA VINCI 5
41100 MODENA

ALLA FED. REG. CASA
VIA FRANCESCO TORTA 8/10
29100 PIACENZA

Oggetto: Parere sulla domanda di cancellazione al registro delle imprese e all'albo.

La Commissione Regionale per l'Artigianato nella seduta del 23/09/2008 ha preso visione del quesito inviato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Reggio Emilia con lettera prot. n. 2480 del 20/02/2008.

La CPA di Reggio Emilia riferisce che nella seduta del 4 febbraio 2008 il membro rappresentante dell'INPS ha eccepito che: *“nel caso in cui un'impresa artigiana... presenti domanda di cancellazione al Registro delle Imprese, implicitamente manifesta la volontà di comunicare la cancellazione anche all'Albo delle Imprese Artigiane e pertanto la CPA non deve iniziare un procedimento d'ufficio di cancellazione nel caso in cui non sia stata presentata anche domanda di cancellazione all'Albo,”* La CRA in merito alla fattispecie ha evidenziato quanto stabilito dalla Legge regionale dell'Emilia Romagna n. 32/2001.

Detta normativa prevede:


- all'art. 2 comma 2 che le commissioni provinciali per l'artigianato debbano deliberare sulle iscrizioni, modifiche e cancellazioni delle imprese;
- all'art. 11
 - 1) comma 2 che le imprese artigiane iscritte all'albo che cessino l'attività o che perdano i requisiti di legge sono tenute a farne denuncia alla camera di commercio entro 30 giorni o, qualora soggette alla registrazione ai sensi dell'art. 2200 del c.c., sono tenute a denunciare l'avvenuta cancellazione al registro entro 30 giorni;
 - 2) comma 3 la commissione, effettuati i necessari accertamenti, delibera in merito alla denuncia esaminata.

Nell'ottica delle semplificazioni dei procedimenti amministrativi quanto sostiene il rappresentante dell'INPS, porterebbe ad uno snellimento delle pratiche, ma oggi risulta in contrasto con la normativa vigente. Pertanto alla luce di quanto sopra riportato permane l'obbligo da parte dell'impresa artigiana di comunicare la cancellazione al relativo Albo delle imprese artigiane tramite la Camera di Commercio salvo il caso delle società iscritte al Registro Imprese.

Nel caso specifico, non avendo l'impresa provveduto in tal senso bene ha fatto la CPA ad iniziare il procedimento di cancellazione d'ufficio, come previsto dall'art. 12 c. 1 della L.R. 32/2001.

Tale duplicazione di adempimenti dovrebbe trovare una semplificazione con l'entrata a regime di quanto previsto dall'art. 9 del D.L 7/2007 convertito nella Legge 40/2007 in materia di comunicazione unica.

Il Presidente CRA
Gaudio Cavassini





Camera di Commercio
Reggio Emilia

Reggio Emilia, 20 FEB. 2008

Prot. 002480

RACCOMANDATA A.R.

Spett.le
C.R.A
Via Aldo Moro, 38
40127 BOLOGNA

OGGETTO: Richiesta di parere.

Nella seduta del 4 Febbraio 2008 della Commissione Provinciale Artigianato di Reggio Emilia discutendo su un procedimento iniziato il membro rappresentante dott. Abbattista Cosimo, designato dall'INPS di Reggio Emilia, ha eccepito alla Commissione che nel caso in cui un 'impresa artigiana presenti domanda di cancellazione al Registro delle Imprese, implicitamente manifesta la volontà di comunicare la cancellazione anche all'Albo Artigiani e pertanto la C.P.A. non deve iniziare un procedimento d'ufficio di cancellazione nel caso in cui non sia stata presentata anche la domanda di cancellazione all'Albo.

Su tale argomento è iniziata la discussione e il Presidente ha ribadito la vigenza del dettato normativo della legge regionale 29 ottobre 2001, n. 32 in contrasto con questa interpretazione "semplificativa" del membro rappresentante dell'INPS.

Per tale ragione si chiede quindi che venga espresso un parere sulla fattispecie in esame sull'obbligo o meno dell'impresa artigiana di comunicare la cancellazione all'Albo delle imprese artigiane quando è già stata presentata domanda di cancellazione al Registro delle Imprese.

CM

REGIONE EMILIA-ROMAGNA	
COM.M. REG. ARTIGIANATO	
28 FEB 2008	
PROT. N.	PG 57783
CLASS.

Il Presidente
della Commissione Provinciale Artigianato
(Elmo Gallinari)

ANNO	NUMERO	INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5
DP		Classif.	238	630	290	50	